

Testo coordinato del decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 2022.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto e finalità*

1. Il presente decreto individua le caratteristiche previste per l’opera audiovisiva ai fini del suo deposito presso la Cineteca nazionale, le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche e le iniziative di diffusione della cultura cinematografica e di valorizzazione del patrimonio cinematografico della Cineteca nazionale di cui all’articolo 7 della legge n. 220 del 2016.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
 - b) «DG Cinema e audiovisivo»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, previsto all’articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «Cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico.
 - e) «Cineteca pubblica»: cineteca che sia compresa, o che sia ufficio di ente compreso nell’elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
 - f) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
 - f-bis) «opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione»:
 - 1) le opere depositate da più di dieci anni presso la Cineteca nazionale;
 - 2) le opere depositate da più di cinque anni presso la Cineteca nazionale che hanno ricevuto contributi, finanziamenti o altri benefici statali comunque denominati, ivi incluse le agevolazioni fiscali;
 - 3) le opere depositate in qualunque momento presso la Cineteca nazionale che siano state diffuse per la prima volta al pubblico da più di dieci anni;
 - 4) le opere depositate in qualunque momento presso la Cineteca nazionale che siano oggetto di un intervento di restauro da parte della Cineteca stessa o finanziato dal Ministero

della cultura, ivi incluse operazioni di digitalizzazione integrale, di rinnovo della tecnologia e di conversione o riversamento su nuovi supporti che ne garantiscano la qualità della visione e la conservazione;

- f-ter) «opere fuori commercio»: le opere di cui all'articolo 102-*undecies* della legge n. 633 del 1941. Le opere fuori commercio mantengono tale qualifica anche a seguito delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge n. 220 del 2016 o di singole utilizzazioni o messe a disposizione del pubblico che non configurino uno sfruttamento commerciale dell'opera né determinino la disponibilità dell'opera stessa sui canali commerciali abituali;
- g) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- g-bis) «sala»: uno spazio adibito a pubblico spettacolo cinematografico avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l) o m), della legge n. 220 del 2016.

CAPO II DEPOSITO PRESSO LA CINETECA NAZIONALE

Articolo 3 *Obbligo di deposito*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 220 del 2016, i produttori di opere audiovisive depositano, presso la Cineteca nazionale, una copia dell'opera prodotta per la quale sia stato ottenuto un beneficio ovvero un contributo ai sensi della medesima legge. Il deposito deve avvenire non oltre 30 giorni dalla data in cui l'opera è stata consegnata alla DG Cinema e audiovisivo in attuazione delle disposizioni contenute nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 e in ogni caso entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'esito del procedimento di verifica della classificazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero dall'avvenuta comunicazione al pubblico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
2. In caso di richiesta di contributi automatici di cui alla sezione III della legge 14 novembre 2016, n. 220, il produttore deposita presso la Cineteca nazionale tutte le opere audiovisive poste alla base dell'istanza di calcolo dei contributi automatici ad esso riconosciuti, nonché, una volta ultimata, l'opera prodotta con l'impiego delle risorse presenti nella propria posizione contabile, maturate in applicazione dei parametri di cui all'articolo 24 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Articolo 4 *Specifiche tecniche per il deposito*

1. Il deposito dell'opera deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) in caso di opera girata e post-prodotta originariamente su pellicola, il produttore deve depositare:
 - 1) una copia positiva dell'opera;
 - 2) una copia negativa dell'opera, costituita dall'internegativo scena e dall'internegativo colonna sonora;
 - b) in caso di opera girata originariamente su supporto digitale, il produttore deve depositare:
 - 1) il Digital Cinema Distribution master (DCDM) dell'opera, con file audio WAV accluso, su supporto hard disk o Linear Tape-Open (LTO), al fine di consentire alla

- Cineteca nazionale di avere a disposizione una copia da cui ricavare le eventuali successive copie stampate a proprie spese;
- 2) una copia digitale dell'opera su supporto hard disk aperta o chiusa con accluso il relativo software per la creazione della chiave cifrata di protezione (KDM), per consentire alla Cineteca nazionale la proiezione dell'opera stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 220 del 2016, per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al presente articolo o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
 4. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo adotta, su proposta della Cineteca nazionale e previo parere del Consiglio superiore, apposite linee guida sulle modalità di accesso e di fruizione delle opere depositate presso la Cineteca nazionale, in particolare di quelle depositate da meno di dieci anni.

Articolo 5

Registro delle opere restaurate

1. La Cineteca nazionale tiene un registro degli interventi di restauro delle opere cinematografiche italiane finanziati, in tutto o in parte con contributi erogati dallo Stato. A tal fine, i soggetti che effettuano un restauro di opere cinematografiche italiane, trasmettono alla Cineteca nazionale una copia dell'opera restaurata, corredata da un dossier esplicativo delle metodologie di restauro applicate e da ogni altra indicazione utile, ivi incluse le informazioni tecniche e gli standard di realizzazione del restauro medesimo.

Articolo 6

Monitoraggio e sanzioni

1. L'impresa di produzione deve depositare copia dell'opera audiovisiva presso la Cineteca nazionale entro i termini indicati all'articolo 3 del presente decreto.
2. Se la copia dell'opera depositata presenta difetti tecnici tali da renderla inservibile, su richiesta della Cineteca nazionale, la copia dell'opera deve essere sostituita entro dieci giorni dalla richiesta.
3. Il mancato deposito dell'opera ovvero la mancata sostituzione nel caso di cui al comma 2, comporta la decadenza ovvero la revoca di tutti i benefici e contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016.

CAPO III

RETE NAZIONALE DELLE CINETECHE

Articolo 7

Attivazione della rete nazionale delle cineteche pubbliche

1. Al fine di favorire la collaborazione fra le Cineteche pubbliche e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica, è costituita la rete nazionale delle Cineteche pubbliche. La rete sostiene lo scambio delle opere e delle informazioni fra le Cineteche e favorisce la condivisione delle iniziative legate alla valorizzazione, diffusione, fruizione e circolazione del patrimonio filmico nelle scuole, anche ai fini del sostegno all'educazione all'immagine (*film literacy*) e della realizzazione di iniziative idonee alla formazione del pubblico.
2. La rete nazionale delle Cineteche pubbliche è coordinata dalla Cineteca nazionale, che si avvale, a tale scopo, delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Alla rete nazionale delle Cineteche pubbliche aderiscono le Cineteche pubbliche esistenti sul territorio nazionale, nonché le Cineteche che beneficiano di contributi ed incentivi ai sensi della legge n. 220 del 2016. La Cineteca nazionale effettua, entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto, una ricognizione delle cineteche pubbliche esistenti sul territorio nazionale al fine del loro inserimento nella rete nazionale delle cineteche pubbliche. La Cineteca nazionale provvede periodicamente all'eventuale aggiornamento dei dati, informandone la DG Cinema e audiovisivo.

Articolo 8

Adesione di Cineteche private alla rete nazionale

1. Alla rete nazionale delle Cineteche pubbliche possono aderire le Cineteche private, così come definite all'articolo 2 del presente decreto, che siano iscritte, come membro o associato, alla Federazione internazionale degli archivi del film.
2. In caso di mancata iscrizione alla Federazione internazionale degli archivi del film, le cineteche private, possono comunque aderire alla rete nazionale delle Cineteche pubbliche qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) detengano e custodiscano un patrimonio filmico dichiarato di pubblico interesse;
 - b) siano dotate di un'adeguata struttura di conservazione del patrimonio filmico;
 - c) rendano pubblica, con pubblicazione almeno annuale sul proprio sito istituzionale, l'attività di conservazione e restauro svolta.
3. Le Cineteche private interessate presentano domanda di adesione alla rete nazionale delle Cineteche pubbliche alla Cineteca nazionale che verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 e propone alla Direzione generale Cinema e audiovisivo l'accoglimento o il mancato accoglimento. Il Direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo dispone, con proprio decreto, l'iscrizione della cineteca alla rete o il rigetto della domanda di adesione.
4. La rete delle Cineteche promuove altresì la partecipazione alla rete da parte di enti pubblici e privati titolari di raccolte di pellicole cinematografiche, supporti audiovisivi, archivi cartacei in cui sono presenti documenti pertinenti al settore cinematografico ed audiovisivo.

CAPO III-BIS

INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO DELLA CINETECA NAZIONALE

Articolo 8-bis

(Proiezioni in sala di opere depositate da almeno tre anni)

1. Ai fini del sostegno e della promozione della cultura cinematografica e della fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere da a) a e), della legge n. 220 del 2016, la Cineteca nazionale organizza, senza scopo di lucro, iniziative di proiezione in sala delle opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), e delle opere depositate da almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della stessa legge n. 220 del 2016.
2. Gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di biglietti per le iniziative di cui al comma 1 sono prioritariamente destinati alla copertura dei costi sostenuti dalla Cineteca nazionale per il restauro, la conservazione e la digitalizzazione delle opere oggetto dell'iniziativa, nonché dei costi sostenuti per l'organizzazione dell'iniziativa stessa. Eventuali ricavi eccedenti sono destinati, in misura pari al 70 per cento, ai titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera interessata e, per il restante 30 per cento, alla Cineteca nazionale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. In mancanza di aventi diritto, i ricavi residui sono interamente destinati alle attività istituzionali della Cineteca nazionale.

Articolo 8-ter

(Scambi di opere e raccolte congiunte con cineteche estere e con la Rete nazionale delle Cineteche)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera b), della legge n. 220 del 2016, al fine di promuovere la diffusione della cultura cinematografica, la Cineteca nazionale realizza, senza scopo di lucro, iniziative di scambio temporaneo o prestito di opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), con cineteche nazionali di altri Stati dell'Unione europea o extra europei e con le cineteche che aderiscono alla rete nazionale delle cineteche pubbliche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cineteca nazionale può partecipare alla realizzazione di raccolte congiunte che includano opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), con cineteche nazionali di altri Stati dell'Unione europea o extra europei e con le cineteche che aderiscono alla rete nazionale delle cineteche pubbliche.
3. Gli eventuali ricavi derivanti dalle iniziative di cui al presente articolo sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 8-bis, comma 2.

Articolo 8-quater

(Iniziativa didattica di e-learning)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 220 del 2016, le opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), del presente decreto possono essere messe a disposizione su piattaforme telematiche di apprendimento, anche mediante la realizzazione di un portale di *e-learning* a ciò destinato, nell'ambito di percorsi didattici e moduli formativi.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte agli studenti delle scuole nazionali e internazionali di cinema, ivi incluso il Centro Sperimentale di Cinematografia, agli studenti delle scuole secondarie e agli studenti universitari, nonché alla formazione dei docenti degli istituti di cui al presente comma.
3. Le iniziative di *e-learning* e il relativo portale, realizzabile anche in forma di applicazione mobile, devono garantire il controllo e l'identificazione degli accessi, l'inibizione di attività di copia, registrazione, memorizzazione, trasferimento su altro supporto o *download* dell'opera, la disabilitazione automatica della ripetizione dell'accesso e ogni ulteriore opportuna misura di sicurezza per l'inibizione di accessi non consentiti.
4. Gli eventuali ricavi derivanti dalle iniziative di cui al presente articolo sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 8-bis, comma 2.